

## **TI\_GERICHTE 11.1995.72 vom 15. März 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.72)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.72 du 15 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.72 del 15 marzo 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Pretore, dopo aver considerato la moglie coniuge innocente, ha respinto l'azione di divorzio presentata dal marito poiché lo ha ritenuto coniuge preponderantemente colpevole. Egli ha ritenuto che il marito non aveva dimostrato l'esistenza di un dissidio coniugale prima della sua relazione extraconiugale iniziata alla fine del 1990 e ha di conseguenza pronunciato la separazione personale per un periodo di due anni. L'appellante contesta la causalità nella disunione della sua relazione extraconiugale, asseverando che questa è iniziata dopo la separazione, ciò che esclude una sua colpa. Egli sostiene inoltre che i rapporti coniugali era già turbati dal 1987, allorquando i coniugi si separarono per un anno e che una riconciliazione è da escludere. Il marito considera infine abusiva l'opposizione della moglie, non avendo quest'ultima mai dimostrato una reale volontà di riavvicinamento.

#### **E. 2**

a) Per l'art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall'altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione ( Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.). b) Non è contestato che il marito intrattiene una relazione extraconiugale con \_\_\_\_\_. Ciò premesso, spettava al marito dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria colpa; il coniuge che, lasciato il domicilio coniugale, allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio coniugale ( Böhler/Spühler op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Dagli atti risulta che il matrimonio delle parti ha incontrato difficoltà già nel 1987, allorquando la moglie ha presentato un'istanza per l'adozione di misure cautelari, chiedendo in particolare l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati (inc. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_richiamato). A sostegno della sua richiesta essa aveva addotto il carattere manesco e autoritario del marito, sfociato in alcuni episodi di violenza fisica nei suoi confronti, e il vizio del coniuge per il gioco d'azzardo, fonte di difficoltà finanziarie. Dopo che i coniugi hanno regolato la loro separazione, nell'autunno

del 1988 essi si sono riconciliati e hanno ripreso la comunione domestica (cfr. lettera 8 novembre 1988 avv. \_\_\_\_\_, inc. n. \_\_\_\_\_). Il 1° febbraio 1991 la moglie ha nuovamente adito il Pretore del Distretto di Bellinzona postulando l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e in particolare ha chiesto al giudice la mediazione prevista dall'art. 172 CC. I motivi adottati sono, in sostanza, gli stessi menzionati nell'istanza del 1987 (inc. n. \_\_\_\_\_). Essa ha indicato inoltre di aver richiesto la consulenza di un'assistente sociale, ma senza esito (cfr. istanza 1° febbraio 1991, pag. 4). Dopo che all'udienza del 5 marzo 1991 la moglie si è dichiarata disposta a lasciare l'abitazione coniugale, il 1° settembre 1991 essa ha preso in locazione un appartamento a \_\_\_\_\_ (cfr. inc. n. \_\_\_\_\_ richiamato). c) Dalla testimonianza dei figli delle parti risulta che dopo la riconciliazione del 1988 i litigi tra i coniugi sono stati più frequenti, al punto che a volte il marito picchiava la consorte, e che le discussioni avvenivano per motivi futili (deposizioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). La teste \_\_\_\_\_ ha avuto modo di riferire che discussioni, anche animate, tra i coniugi erano in atto già prima del 1987, e che queste erano essenzialmente dovute a questioni di soldi. In merito alla relazione sentimentale del marito con \_\_\_\_\_, la figlia \_\_\_\_\_ ha riferito che il padre, dopo aver trascorso le feste natalizie del 1990, alla fine di dicembre di quell'anno si era poi trasferito a dormire al piano inferiore dell'abitazione coniugale. Secondo la teste tale trasferimento era in relazione con la scoperta da parte della convenuta di una fotografia dell'amica \_\_\_\_\_ nella camera del marito, e partendo da tali basi la figlia ha ritenuto di poter far risalire la relazione del padre al dicembre 1990 (verbale del 23 giugno 1992, pag. 11).

### **E. 3**

a) L'appellata sostiene che la citata relazione del marito, iniziata alla fine del 1990, è stata la causa, almeno preponderante, della disunione. A quel tempo in realtà il connubio era già passato attraverso un periodo di seria crisi (la separazione dei coniugi per un anno nel 1987/88) e continuava a esser fonte di scontri incessanti, perfino su piccole cose. Il degrado oggettivo dell'unione appare grave ed evidente. Già nel 1987 la moglie dichiarava l'esistenza di problemi finanziari e denunciava il carattere violento del marito (cfr. inc. n. \_\_\_\_\_). Certo nel 1988 i coniugi sono tornati a vivere assieme, ma anche questo periodo è stato caratterizzato da liti e percosse tant'è che nel 1991 la moglie si è rivolta a un'assistente sociale per tentare di riportare il marito alla ragione. In merito agli atti di violenza subiti dalla moglie nel gennaio 1991 (deposizioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; doc. 2 e 3), va rilevato che essa non ha indicato i motivi che hanno indotto il marito a picchiarla, limitandosi a evocare vagamente problemi di carattere economico (cfr. istanza 1° febbraio 1991, punto 3 pag. 4), mentre il marito ha dichiarato che l'alterco è stato causato da un prelevamento non autorizzato di denaro da un suo conto corrente bancario da parte della moglie (v. verbale di conciliazione del 27 maggio 1991 nel fascicolo richiami dalla Procura pubblica). Le accuse di sperpero di denaro causato dal vizio del gioco sono, per altro, rimaste a livello di affermazioni, e non sono state comprovate. Del resto la figlia \_\_\_\_\_ ha avuto modo di affermare che ai figli non è mai mancato niente e che essa non sapeva se il padre giocava d'azzardo. Va infine rilevato che la situazione finanziaria dei coniugi sembra essere precipitata solo a partire dalla metà del 1991, ossia dopo la loro separazione (cfr. scheda UEF di Bellinzona, doc. D prodotto all'udienza del 28 settembre 1993). L'inizio della relazione intrattenuta dal marito, inoltre, non è determinabile con certezza, la figlia \_\_\_\_\_ essendosi invero limitata a farla risalire, per deduzione, alla fine del 1990, precisando però di non aver mai visto il padre in compagnia dell'amante

prima della separazione dei coniugi. Il fatto che l'appellante possedesse una fotografia dell'amica non significa ancora che fosse in atto una relazione sentimentale, e la circostanza che il marito si è trasferito in un'altra camera a Capodanno del 1991 non può essere interpretato come prova di colpevolezza o dell'esistenza di un'altra donna, in assenza di altri indizi concreti in tal senso e viste le divergenti affermazioni dei coniugi. Del resto la moglie a sostegno dell'istanza per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale del 1° febbraio 1991 si è limitata ad addurre le difficoltà economiche e il carattere del marito, mentre solo con l'istanza del 17 maggio 1991 essa ha indicato, per la prima volta, la presenza di una "nuova amica". Si aggiunga infine che la dedica figurante sul retro della fotografia non si presta a interpretazioni di sorta essendo stata sottoscritta solo nel mese di marzo 1991, dopo la presentazione dell'istanza per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B: inc. n. \_\_\_\_\_). La data riportata sul retro della fotografia, per altro, contrasta singolarmente con quanto riferito dalla figlia \_\_\_\_\_a, secondo cui la convenuta avrebbe scoperto la fotografia con la dedica nel dicembre 1990. b) In conclusione la relazione del marito con \_\_\_\_\_ costituisce sì una violazione dei doveri coniugali, ma nelle circostanze descritte non può ritenersi una causa preponderante rispetto a tutti gli altri fattori di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). L'azione di divorzio proposta dall'attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda di separazione presentata dalla moglie diventa priva d'oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art. 146 CC). L'appello, su questo punto, è di conseguenza provvisto di buon diritto.

#### **E. 4**

La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all'unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell'unione che essi formavano sul piano economico. La legge tratta in modo speciale gli effetti patrimoniali del divorzio, da un lato quelli che si riallacciano all'estinzione dei rapporti patrimoniali durante il matrimonio (liquidazione del regime matrimoniale e perdita dei diritti successori e sociali) e dall'altro lato quelli che concernono la riparazione dei pregiudizi risultanti dal divorzio (riparazione del danno, riparazione di un torto morale e concessione di una pensione d'indigenza) fondati sugli art. 151 e 152 CC (v. anche I CCA sentenza del 31 luglio 1991 in re P./P.; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 655 e segg. pag. 131-132). Nella fattispecie \_\_\_\_\_ ha postulato solo la separazione dei coniugi per la durata di due anni e il riconoscimento di una pensione alimentare di fr. 1'500.-- fondata sull'art. 163 CC, ma né in prima sede né peraltro in questa essa ha formulato conclusioni sui pregiudizi causati dalla pronuncia del divorzio nel caso di accoglimento della domanda del marito. Né il Pretore, contrariamente a quanto avrebbe dovuto, l'ha invitata a farlo (DTF 95 II 65; I CCA sentenza del 31 luglio 1991 citata; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 866, pag. 174-175). Ora, se per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni, per altro neppure contestata in questa sede, la moglie ha avanzato richieste precise, ciò non è avvenuto per le prestazioni alimentari in caso di divorzio, mentre il marito ha chiesto di essere liberato da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie. Questa Camera non si trova pertanto nelle condizioni di giudicare su questo punto: ciò che comporta (anche per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione) un rinvio della causa al Pretore affinché, invitata la moglie a presentare le sue domande al proposito, si pronunci in merito. Si aggiunga che le prestazioni di cui agli art. 151 e 152 CC previste, a determinate condizioni, a favore del coniuge innocente costituiscono per lo stesso una protezione economica minore - e giustificatamente, avendo il vincolo cessato di esistere - di quella a favore del coniuge separato: basti pensare che la moglie separata può eventualmente beneficiare del

miglioramento della situazione economica del marito, mentre le prestazioni di cui agli art. 151 e 152 CC sono solo suscettibili di riduzione e mai di aumento (art. 153 CC).

## E. 5

Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello, si giustifica di riformare il pronunciato sulle spese di prima sede. \_\_\_\_\_ risulta soccombente sul principio del divorzio, mentre entrambe le parti soccombono per le pretese di liquidazione del regime dei beni. In queste condizioni si giustifica di porre gli oneri processuali a carico della convenuta in ragione di 3/4 e la rimanenza a carico dell'attore. Pur tenendo conto che entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che l'incasso delle ripetibili appare già sin d'ora impossibile, si giustifica di assegnare all'attore un'indennità per ripetibili ridotta. Le spese dell'azione riconvenzionale sono poste a carico di \_\_\_\_\_, e per essa a carico dello Stato, in quanto integralmente soccombente, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. In questa sede il marito risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a carico della moglie la totalità degli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tenuto conto della situazione finanziaria del marito, del fatto che l'appello presentava probabilità di esito favorevole e della verosimile impossibilità di incassare l'indennità per ripetibili, la domanda dell'appellante può essere accolta. La convenuta, benché soccombente nella lite, può essere posta anch'essa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la resistenza all'appello non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: "1. L'azione principale è accolta ed è pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il \_\_\_\_\_ giugno 1965 a \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 2. Le spese di fr. 450.--, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, sono posti per 1/4 a carico di \_\_\_\_\_ o, e per 3/4 a carico \_\_\_\_\_, e per essa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dello Stato. \_\_\_\_\_ rifonderà all'attore l'importo di fr. 1'500.-- per ripetibili ridotte. 3. L'azione riconvenzionale è dichiarata priva d'oggetto. 4. Tra i coniugi è pronunciata la separazione dei beni e ognuno di essi è riconosciuto proprietario dei beni di cui è in possesso. 5. Le spese e la tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale, ritenuta l'ammissione delle parti all'assistenza giudiziaria, restano a carico dello Stato. \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili." II. La causa è rinviata al Pretore del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sulle eventuali prestazioni di \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_ in applicazione degli art. 151 e 152 CC. III. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. IV. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. V. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 450.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.-- fr. 500.-- sono posti a carico dell'appellata, e per essa a carico dello Stato. \_\_\_\_\_ rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.-- per ripetibili di appello. VI. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.